

9.2.1.2 Termini e decadenze

Indice:

- a. Introduzione
- b. Termini per il ricorrente
- c. Termini per il resistente
- d. Normativa di riferimento

Nel rito del lavoro i termini, le decadenze e le conseguenti preclusioni operano sia in favore del ricorrente che del resistente.

a. Introduzione

La recente sentenza n. 1878 del 9.2.2012 della Cassazione Civile – Sez. Lavoro ha stabilito che: *“Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della c.d. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli artt. 414 n. 4 e n. 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.*

b. Termini per il ricorrente

Ciò comporta l'automatica decadenza e preclusione per il ricorrente di introdurre nel giudizio elementi di fatto e di diritto nuovi rispetto a quelli già contenuti nell'atto introduttivo e nel contempo, la decadenza e la preclusione della possibilità di indicare mezzi di prova e documenti che non siano stati indicati nel ricorso e depositati unitamente al fascicolo di parte al momento della costituzione in giudizio.

c. Termini per il resistente

Il resistente, solitamente l'Amministrazione datrice di lavoro, deve costituirsi nella Cancelleria del Giudice del Lavoro adito almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice, depositando il proprio fascicolo di parte contenente la memoria difensiva in cui dovranno essere:

- proposte eventuali domande riconvenzionali;
- proposte tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
- indicati, a pena di decadenza, i mezzi di prova richiesti ed articolati;
- indicati e contestualmente depositati i documenti di cui intende avvalersi.

Nella memoria, il resistente dovrà prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda e proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto.

Al riguardo, è da precisare che il codice di rito consente la costituzione tardiva, anche successivamente alle udienze di trattazione, ma, oltre che a decadere dalla possibilità di proporre le eccezioni non rilevabili dal Giudice, il resistente non potrà più produrre documentazione né svolgere difese se non limitatamente alle allegazioni ed alle prove offerte dal ricorrente, e di quelle eventualmente introdotte d'ufficio dal Giudice.

d. Normativa di riferimento

- ✓ Artt. 414 e 416 c.p.c.